Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Giovedì 15 giugno — Numero 140

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

N. 703. Regio decreto 5 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, si provvede per il riordinamento della Scuola professionale femminile di Cesena.

N. 719. Regio decreto 25 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Sassari, con le modificazioni deliberate da quella Giunta provinciale amministrativa nelle sedute 20 aprile e 5 dicembre 1921, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 16 febbraio 1908.

N. 721. Regio decreto 4 maggio 1922, col quale, su proposta del ministro delle finanze, il comune di Lonigo, in provincia di Vicenza, viene dichiarato di terza classe, in rapporto al dazio consumo, con effetto dal 1° gennaio 1922.

N. 722. Regio decreto 4 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Vittorio, in provincia di Treviso, viene dichiarato di 3ª classe, in rapporto al dazio consumo, con effetto dal 1° luglio 1922.

N. 723. Regio decreto 18 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Achille Gattinoni » di Pregnana Milanese, viene eretto in Ente morale con Amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 724. Regio decreto 14 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il legato Contoli di Imola,

viene eretto in Ente morale sotto l'Amministrazione della Congregazione di carità locale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 725. Regio decreto 14 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto pediatrico « Pietro Siligardi » con sede in Modena, viene eretto in Ente morale sotto l'Amministrazione della locale Congregazione di carità, con separata gestione, e ne è approvato lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Roma, 13 settembre 1911, con la quale si stabilì di classificare fra le strade provinciali le seguenti:

1° Nomentana, della lunghezza di m. 7860, dal termine dei parapetti del ponte Nomentano, a Capo Bianco;

2° Mentanese, della lunghezza di m. 4550, da Capo Bianco, al confine territoriale di Mentana;

3° Palombarese, della lunghezza di m. 4490, da Capo Bianco al ponticello di confine del territorio di Palombara;

4° Prenestina-Poli, della lunghezza di m. 27060, dalla Via Collatina, al confine territoriale di Poli;

5° Braccio per San Vittorino, della lunghezza di m. 3000, dalla Prenestina-Poli a San Vittorino;

6° Anagnina, della lunghezza di m. 7860, dal bivio con la provinciale Tuscolana, al chiavicotto presso il confine territoriale di Grottaferrata;

7° Formellese, della lunghezza di m. 2780, dalla provinciale Cassia, presso l'Osteria del Fosso, al confine territoriale di Formello;

8° Portuense, della lunghezza di m. 23000, dal bivio della Maglianese, presso il sottovia della ferrovia Roma-Civitavecchia, al bivio della strada per la stazione di Fiumicino;

9° Trionfale, della lunghezza di m. 6140, dal bivio con la strada per la stazione di Sant'Onofrio, all'incontro della provinciale Cassia, presso la Giustiniana.

10° Braccio per Isola Farnese, della lunghezza di m. 1695, dalla provinciale Cassia, dopo la Storta, al trivio della strada per Isola Farnese.

11° Anguillarese, della lunghezza di m. 2300, dalla provinciale Braccianese, al confine territoriale di Anguillara.

Ritenuto che procedutosi alla pubblicazione della detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato del segretario generale della Provincia, 4 maggio 1915;

Considerato che fra le suindicate strade la Portuense, collega Roma col vicino porto-canale marittimo di Fiumicino, e riveste quindi i caratteri di provincialità di cui al comma c) dell'art. 13 della vigente legge sui lavori pubblici;

Che anche le altre strade hanno grande importanza per le relazioni commerciali, agricole ed industriali della Provincia, e fanno capo a Roma, sia direttamente, quali: la Nomentana e la Prenestina-Poli, sia mediante le strade stesse, quali la Mentanese, la Palombarese ed il braccio per San Vittorino; sia mediante altre provinciali, quali: l'Anagnina per la Tuscolana, o l'Appia; la Formellese, la Trionfale ed il Braccio d'Isola Farnese, per la Cassia; e l'Anguillarese per la Braccianese e la Cassia; per cui esse pure rivestono i caratteri di provincialità di cui al comma *d)* del predetto art. 13 della legge sulle opere pubbliche;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono inscritte fra le strade provinciali di Roma le seguenti:

1° Nomentana, della lunghezza di m. 7860, dal termine dei parapetti del ponte Nomentano, a Capo Bianco;

2° Mentanese, della lunghezza di m. 4550, da Capo Bianco, al confine territoriale di Mentana;

3° Palombarese, della lunghezza di m. 4490, da Capo Bianco, al ponticello di confine del territorio di Palombara;

4° Prenestina-Poli, della lunghezza di m. 27060, dalla Via Collatina, al confine territoriale di Poli;

5° Braccio per San Vittorino, della lunghezza di m. 3000, dalla Prenestina-Poli, a S. Vittorino;

6° Anagnina, della lunghezza di m. 7860, dal bivio con la provinciale Tuscolana, al chiavicotto presso il confine territoriale di Grottaferrata;

7° Formellese, della lunghezza di m. 2780, dalla provinciale Cassia, presso l'Osteria del Fosso, al confine territoriale di Formello;

8° Portuense, della lunghezza di m. 23000, dal bivio della Maglianese, presso il sottovia della ferrovia Roma-Civitavecchia, al bivio della strada per la stazione di Fiumicino.

9° Trionfale, della lunghezza di m. 6140, dal bivio con la strada per la stazione Sant'Onofrio, all'incontro della provinciale Cassia, presso la Giustiniana.

10° Braccio per Isola Farnese, della lunghezza di m. 1695, dalla provinciale Cassia, dopo la Storta, al trivio della strada per Isola Farnese.

11° Anguillarese, della lunghezza di m. 2300, dalla provinciale Braccianese, al confine territoriale di Anguillara.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » del Regno.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Riccardo Marcone, nato a Girgenti il 5 ottobre 1873 da Tommaso e da Concetta Mollica, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, numero 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Riccardo Marcone, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 27 marzo 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al signor Riccardo Marcone il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 5 giugno 1922.

Il ministro
FACTA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Ondemilia Trinci, nata a Perugia da Francesco e da Nicandra Benedetti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Ondemilia Trinci il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 27 marzo 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, numero 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta sig.ra Ondemilia Trinci il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 5 giugno 1922.

Il ministro
FACTA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi bancarie approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa con l'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduta la deliberazione 22 maggio 1922 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 1000 di tipo modificato e da L. 500 di nuovo tipo;

Veduta la nota della direzione generale della Banca predetta, in data 1° giugno 1922, n. 42267, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio Superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti, per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Considerato che, stante la maggiore rapidità di circolazione acquistata dai biglietti bancari ed il conseguente maggiore logorio, occorre rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali e al cambio dei biglietti logori che vengono ritirati dalla circolazione senza alcun aumento di questa;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero cinquecentomila (500,000) biglietti da lire mille (L. 1000) di tipo modificato, per un valore complessivo di lire cinquecentomilioni (L. 500.000.000), divisi in cinquanta (50) serie, di numero 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere ed i numeri da A-6 a V-6, da A-7 a V-7, da A-8 a L-8.

Numero un milione (1,000,000) di biglietti da lire cinquecento (L. 500) di nuovo tipo, per un valore complessivo di lire cinquecentomilioni (L. 500.000.000), divisi in cento (100) serie, di numero 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere ed i numeri da A-21 a V-21, da A-22 a V-22, da A-23 a V-23, da A-24 a V-24, da A-25 a V-25.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche fissati rispettivamente dai decreti Ministeriali 13 agosto 1921 pei biglietti da L. 1000 di tipo modificato e 27 giugno 1919 pei biglietti da L. 500 di nuovo tipo.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno nello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 giugno 1922.

Il ministro
PEANO.

Opera nazionale pro combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggella comm. Donato, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA.

Esaminati gli atti e udita la relazione del commissario consigliere comm. Donato Faggella;

Osserva che l'Opera nazionale per i combattenti richiese l'attribuzione al suo patrimonio del fondo di proprietà di Diego Vagliasindi, denominato « Miraglia Grande », posto in territorio di Regalbuto, dell'estensione di ett. 327,03,04.08, e segnato in catasto ai nn. 1074 a 1090, ritenendolo idoneo a importanti trasformazioni culturali.

L'Opera Nazionale rilevò nella sua relazione:

1° che il fondo predetto non ha soprassuolo, ad eccezione di pochi alberi di mandorli, fichi d'India ed altre piante;

2° che la quinta parte di esso (circa ettari 80) è formata da terreno non utilizzato per la semina, ma è adibito a pascolo, compresi gli spuntoni di rocce, i greti del fiume;

3° che il rimanente (circa ettari 350) è adibito esclusivamente alla piccola cultura cerealicola con rotazione di maggese per fave, ceci, grano e orzo;

4° che finora il proprietario si è limitato a fittare il fondo a grossi imprenditori o affittuari (gabellotti) i quali lo subaffittano a piccoli affittuari (sub-gabellotti), e costoro in parte lo coltivano direttamente e il resto cedono a terzi coloni soltanto per la coltura dei cereali, rimanendo il pascolo per il gabellotto principale;

5° in conseguenza i piccoli coloni dispongono e usano del terreno soltanto per 9 mesi dell'anno, dalla semina alla raccolta; e dopo la raccolta il gabellotto principale usufruisce delle stoppie per il pascolo o di animali propri o di animali altrui.

Rilevò altresì che il fondo si presta in grado eminente ad essere trasformato a mandorleti, uliveti, vigneti e frutteti, come è avvenuto per i fondi circostanti, che hanno triplicato il loro reddito e quindi il loro valore. Ond'è che l'Opera si proponeva di eseguire le seguenti trasformazioni e miglioramenti:

1° impianto di vigne principalmente lungo i burroni e le piccole vallette;

2° impianto di mandorli lungo le coste del poggio « Castellodio » e di fichi d'India, fichi, ulivi e carrubi negli spuntoni rocciosi e nei punti non altrimenti utilizzabili;

3° nelle pianure, altipiani e terreni pianeggianti, impianto di mandorli e ulivi a sesto di 10 metri, consociati alla cultura erbacea avvicendata con l'eguale rotazione di leguminose e cereali;

4° raccolta di sassi mobili-sparsi alla superficie, i quali ora ostacolano la cultura erbacea, con utilizzazione del materiale raccolto per costruire muri a secco lungo i confini delle quote e delle stradette campestri e per terrazzare le pendici al fine d'impedire il continuo scoscendimento della terra a valle;

5° costruzione di ricoveri e case coloniche;

6° sistemazione delle attuali sorgive con opportuni allacciamenti e con la costruzione di adatti serbatoi e vasche. In data 8 febbraio 1921, il proprietario della tenuta fece le sue deduzioni affermando:

1° che l'estensione del fondo è di ettari 320,92,70, secondo il vecchio catasto in vigore, e che i dati del nuovo catasto, non avente ancora valore giuridico, sono erronei, perchè vi comprendono terreni non di proprietà del Vagliasindi e per di più soggetti al regime dotale;

2° che per accedere al fondo, oltre gli otto chilometri di via nazionale e ai cinque chilometri di via provinciale, vi sono altri cinque chilometri circa di via comunale, in gran parte mulattiera e con passaggio a guado del fiume, mentre le accorciatoie esistenti abbreviano di non oltre due chilometri la strada nazionale e sono da tempo abbandonate e intransitabili;

3° che i confini indicati dall'Opera nazionale sono imprecisi e risultano specialmente i seguenti: a nord, Cugno di Troina; ad est, fiume di Troina e la proprietà di Fisauli; a sud, le proprietà Fisauli, Bulla e l'ex-feudo Bruca; ad ovest, la proprietà Spampinato;

4° che delle acque prossime al fondo, il fiume Troina è a regime torrenziale, e la sorgente al confine con l'ex-feudo Bruca non è del Vagliasindi;

5° che le condizioni presenti della tenuta sono errate, perchè il fondo non affittato (gabellotto) ma amministrato dal proprietario, coltivato direttamente con oltre 200 coltivatori diretti e non già di seconda o di terza mano;

6° che le trasformazioni colturali proposte dall'Opera non sono utili, tendendo a variare la coltivazione a grano, tanto necessaria in questo momento all'economia nazionale, e ad impiegare capitali senza un adeguato corrispondente reddito;

7° che osta alla domanda dell'Opera una ragione politico-sociale, quella cioè di non privare circa 200 coltivatori della terra che attualmente lavorano. Con un pro-memoria presentato il 18 marzo 1921, il proprietario riassunse le sue osservazioni. A siffatte deduzioni e rilievi rispose l'Opera nazionale osservando:

1° che pur ammettendo che i dati catastali siano errati e che il fondo sia di Ha. 326.92,70 invece che di ettari 327 in cifra tonda, è da tener presente che il fondo stesso s'intende richiesto nella sua effettiva integrità, quale è posseduto dall'attuale intestatario;

2° che, quanto alla viabilità, non si può ammettere che il fondo sia ad una distanza maggiore dell'abitato da quella indicata nella relazione, e che in ogni caso la viabilità è ottima e che il fondo comincia dal limite in cui il tratto del territorio di Adernò è trasformato già in giardini, frutteti e cultura arborea intensiva;

3° che l'indicazione delle sorgenti d'acqua è fatta nella relazione dell'Opera a titolo descrittivo e che di esse potrà tenersi conto per determinare la stima del fondo, come potrà tenersi conto nella stima del fatto se la sorgente Bruca appartenga o no al fondo stesso;

4° che il modo di conduzione della tenuta è quello indicato nella relazione;

5° che il proprietario afferma che 10 ettari del fondo sono inutilizzabili, perchè di natura rocciosa, ammettendo così che il rimanente sia utilizzabile, e così sostanzialmente egli non contraddice alla relazione dell'Opera, in cui si rileva « che ettari 80 non erano utilizzati per la semina, compresi gli spuntoni di roccia e il greto del fiume e che gli altri 250 ettari circa sono adibiti a coltura cerealicola;

6° che in nessun punto della relazione è detto che il fondo sia mal coltivato;

7° che, in sostanza, il proprietario non contrasta il piano di trasformazione culturale, perchè l'esser andata a male una piantagione d'aranci non significa che non si possano attuare le trasformazioni proposte dall'Opera.

Ciò premesso, osserva il Collegio che la questione fondamentale della presente contestazione consiste nel vedere se il fondo, di cui si è chiesta l'attribuzione, sia suscettivo d'importanti trasformazioni culturali. Ora, per risolvere tale questione è essenziale l'indagine sulla natura del fondo e propriamente sulla sua composizione chimico-geologica. L'Opera nazionale afferma che il terreno sia siliceo-argilloso, di ottimo impasto, a suolo profondo e fertile. Per contrario il Vagliasindi deduce che la composizione del terreno sia di natura prevalentemente argillosa. A favore della tesi sostenuta dal proprietario sta la perizia giurata esistente in atti, dalla quale risulta che il suolo per tre quinti almeno ha natura e composizione talmente argillosa che non consente la progettata cultura arborea, essendo il terreno tenacissimo e facile a fendersi a tratti frequentissimi durante la stagione secca.

Per effetto di tali fenditure le radici delle piante verrebbero rotte o messe allo scoperto, per modo da troncare la vita incipiente delle viti o delle piante arboree.

E questa condizione di cose, alla quale non contraddice efficacemente l'Opera, è aggravata dalla mancanza di acqua e dalla forte pendenza del terreno, così che riesce perfino difficile, nei periodi asciutti, di battere il terreno a piedi.

Pertanto, neanche da un sistema intensivo di lavorazione può sperarsi che vengano ottenuti gli effetti dell'attuale natura del terreno, che non permette la coltivazione arbustiva e arborea che l'Opera si propone di iniziare.

Da ciò si desume, come afferma anche il perito, che l'unica coltivazione confacente alla natura del fondo è quella cerealicola, attualmente praticata.

Risulta poi che il sistema di coltivazione ora in uso, è razionale, intensivo e continuo. I pochi ettari di terreno che si lasciano a pascolo servono per alimentare il bestiame, che è necessario all'attuazione della coltivazione del resto del fondo. A tutto ciò deve aggiungersi una considerazione d'indole economica, che cioè il fondo dà un rendimento difficilmente superabile, il che conferma il convincimento che la coltivazione attuale sia più confacente alla natura del terreno e alla sua capacità produttiva.

In base alle esposte considerazioni, è d'uopo riconoscere che il fondo « Miraglia Grande » non è suscettibile della trasformazione culturale progettata dall'Opera nazionale e in conseguenza appare inutile discendere all'esame delle questioni secondarie, che le parti fanno, in ordine alla viabilità e alla distanza del fondo dai centri abitati.

PER QUESTI MOTIVI

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Il Collegio centrale arbitrale dichiara di non trovar luogo a pronunziare l'attribuzione del fondo « Miraglia Grande » in Regalbuto sopra identificato, al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nella segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 21 marzo 1922 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, e sottoscritta la presente ordinanza il giorno 27 aprile successivo.

Nonis — Faggella, *estensore* — Brizi — Gatti — Zattini — A. Castellani, *segretario*.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 27 aprile 1922.

Antonio Castellani, *segretario*.

Per copia conforme all'originale col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 5 maggio 1922.

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Arma di fanteria.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti:

Con anzianità 1° marzo 1920
e con decorrenza assegni dalla stessa data:

Ricci Antonio — Ercoli Mario — Senesi Belardino — Brigato Gino — Fava Arduino — Sudano Giuseppe.

Con anzianità 3 aprile 1920
e con decorrenza assegni dal 1° maggio 1920:

Budini Gino — Boni Giuseppe — Bazzana Giovanni — Gargano Giuseppe.

Con anzianità 17 maggio 1920
e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1920:

Cristiani Michele — Longhini Lido.

Con anzianità 25 maggio 1920
e con decorrenza assegni dal 1° giugno 1920:

Mercurio Prospero — Amoia Gaetano — Quinzio Giovanni — Carchero Agostino — Scavazzini Angelo.

Con anzianità 12 luglio 1920
e con decorrenza assegni dal 1° agosto 1920:

Sciccone Sigismondo — Martini Gaetano.

Con anzianità 28 agosto 1920
e con decorrenza assegni dal 1° settembre 1920:

Belotti Giacomo.

Con anzianità 28 settembre 1920
e con decorrenza assegni dal 1° ottobre 1920:

Mabboni Silvio — Bianchi Vittorio — Mazzuchelli Domenico — Bozzalla Giovanni — Mazziotta Filippo — Pacchiani Giacomo — Introzzi Guido.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Sottotenenti.

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti:

Con anzianità 31 maggio 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Belucci Giuseppe.

Con anzianità 28 giugno 1917
decorrenza assegni dal 1° luglio 1917:
Baccinelli Ezio.
Con anzianità 1° dicembre 1917
e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1917:
Nicosia Sergio.
Con anzianità 20 febbraio 1918
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1918:
Muratore Giuseppe — Maroni Mario.
Con anzianità 26 giugno 1918
e decorrenza assegni dal 1° luglio 1918:
Tognetti Mario.
Con anzianità 20 novembre 1918
e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1918:
Fazzotta Filippo.
Con anzianità 20 novembre 1918
e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1918:
De Colle Odorico.
Con anzianità 1° marzo 1919
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919:
Giovannetti Goffredo.
Con anzianità 1° aprile 1919
e decorrenza assegni 1° aprile 1919:
Albertini Girolamo — Cinelli Alberto.
Con anzianità 16 maggio 1919
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1919:
Coppa Mario.
Con anzianità 29 aprile 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:
Carestiato Giovanni.
Con anzianità 26 maggio 1918
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1918:
Lucchini Giov. Battista.
Con anzianità 10 giugno 1918
e decorrenza assegni dal 1° luglio 1918:
Mori Omero — Berrettini Federico.
Con anzianità 14 luglio 1918
e decorrenza assegni dal 1° agosto 1919:
Cuttica di Cassine Cesare.
Con anzianità 28 febbraio 1918
e decorrenza assegni al 1° marzo 1918:
Esposito Vincenzo.
Con anzianità 30 marzo 1919
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1919:
D'Ayala Valva Livio — D'Ayala Valva Angelo.
Con anzianità 31 agosto 1918
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1919:
Sciaky Ugo.
Con anzianità 30 novembre 1919
e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1919:
Rucellai Bernardo.
Con anzianità 28 marzo 1920
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1920:
Riario Sforza Alessandro — Casagrande Annibale — Tommasi Enrico — Campodonico Paolo.
Con anzianità 30 maggio 1920
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1920:
De Padova Ferdinando — Morino Luigi — Bucci Eden — Ferrara Arturo — Niro Giovanni.
Con anzianità 29 agosto 1920
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1920:
Gazzano Umberto — Mancini Ludovico — Gagliardoni Guido — Reggiani Romolo.
Con anzianità 30 settembre 1920
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1920:
Napolitano Armando — Bianchi Annito.
Con anzianità 28 ottobre 1920
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1920:
Ficani Giovan Battista.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 6 corrente in Bardineto, **provincia di** Genova, e l'11 corrente in Casinina, provincia di Pesaro, sono **state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche**, rispettivamente di 1ª e 3ª **classe, con orario limitato di giorno.**

Direzione generale dei servizi elettrici.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Patriarca Agata, nata Mazzarini, ufficiale telefonica a L. 4100 + 600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 10 febbraio 1922.

Alessi Delmira, ufficiale telefonica a L. 4100 + 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 25 febbraio 1922.

Altobelli Ersilia, nata Lajoye, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 17 febbraio 1922.

Con R. decreto del 9 aprile 1922:

Massardo Natalina, nata Torsegno, ufficiale telefonica a L. 4100 + 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 13 febbraio 1922.

Con decreto Ministeriale del 7 marzo 1922:

Longhi Giuseppina, nata Barchiesi, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 19 marzo 1922.

Con decreto Ministeriale del 27 aprile 1922:

Pierini Primo, operaio telefonico a L. 3850, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 4 aprile 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione).*

È stato denunciato che il buono 5 0/0 quinquennale, 7ª emissione, n. 605 di L. 20.300, è stato erroneamente intestato a Spinelli Maria fu Antonio, moglie di Scarsi Ranieri Ernesto fu Luigi, con vincolo dotale, mentre doveva invece intestarsi a Spinelli Fanny Maria Martina Albertina di Antonio, moglie di Scarzi Angelo, Silvestro, Ranieri, Ernesto, ecc.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 27 maggio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni emesse per il **risanamento della città di Napoli**, *legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (serie 3ª)*

Numeri delle obbligazioni relative alle serie attualmente vigenti, sorteggiate nella 24ª annuale estrazione a sorte, che ha avuto luogo presso questa Direzione generale il 17 maggio 1922.

N. 152 obbligazioni della 3ª serie
Regio decreto 18 ottobre 1889, num. 6181

82	113	185	461	501
712	732	917	1346	1423
1493	1599	1689	1936	2046
2179	2363	2429	2442	2650
2744	3319	3431	3506	4000
4185	4218	4220	4369	4371
4477	4509	4563	4572	4646
4682	4701	4820	4849	4938
5037	5124	5132	5158	5233
5234	5751	5790	6052	6193
6234	6386	6474	6496	6508
6524	6615	6621	6840	6940
7048	7065	7105	7110	7178
7234	7329	7606	7617	7733
7834	8035	8075	8168	8298
8308	8387	8398	8412	8561
8805	8852	8862	8927	9087
9428	9694	9843	9878	9899
9933	10024	10059	10075	10148
10193	10258	10392	10452	10570
10833	10939	10950	11140	11147
11191	11229	11592	11627	11730
11993	12208	12257	12276	12296
12376	12558	13082	13170	13270
13274	13312	13341	13467	13666
13856	14237	14542	14550	14650
14716	14818	14868	14922	15224
15475	15819	15823	15829	15869
15913	15934	15973	16546	16692
16737	16915	16966	17052	17161
17232	17413			

N. 150 obbligazioni della 4ª serie

Regio decreto 10 luglio 1890, n. 6953

92	190	233	347	563
586	869	910	1020	1142
1225	1485	1650	1696	1727
1827	1893	1953	2002	2087
2272	2389	2483	2548	2619
2681	2857	2875	3009	3094
3159	3222	3546	3620	3819
4078	4159	4277	4294	4332
4333	4388	4419	4477	4813
4976	4907	5134	5249	5402
5761	5763	5868	5876	5922
5959	6048	6353	6435	6650
6654	6715	6758	6781	6997
7027	7160	7309	7452	7545
7824	7876	7900	8075	8257
8261	8369	8395	8658	8672
8815	8891	9024	9152	9154
9427	9480	9498	9537	9598
9656	9867	10116	10156	10252
10384	10586	10980	11072	11078
11136	11347	11726	11749	12023
12280	12381	12478	12552	12671
12697	12774	12777	12811	12872
12934	13036	13388	13718	13889
14020	14041	14056	14188	14189
14254	14611	14649	14689	14704
14751	14999	15236	15284	15309
15783	15790	15354	16330	16453
16581	16583	16921	16985	16986
17011	17031	17056	17058	17202

N. 146 obbligazioni della 7ª serie

Regio decreto 23 luglio 1893, n. 420

53	87	204	360	429
441	687	714	862	896
904	998	1000	1112	1476
1623	1688	1711	1731	2140
2272	2289	2436	2464	2473
2608	2973	3019	3173	3190
3542	3639	3672	3737	3822
4015	4274	4923	5302	5445
5587	5604	5677	6045	6082
6167	6357	6594	6750	6828
6845	6884	7022	7080	7130
7273	7543	7558	7671	7780
7789	7870	7982	8054	8111
8144	8147	8209	8332	8353
8413	8498	8501	8550	8639
8711	8872	9222	9393	9472
9482	9495	9628	9938	9968
10002	10006	10081	10227	10371
10534	10544	10636	10645	10675
10679	10686	10767	10935	11060
11253	11582	11735	11925	12186
12306	12330	12377	12541	12669
12716	12798	12812	12883	12897
13186	13319	13345	13423	13534
13848	13931	14003	14042	14162
14283	14634	15025	15141	15180
15208	15323	15570	15708	15764
15993	16013	16263	16361	16525
16534	16632	16721	16764	16771
16820				

N. 168 obbligazioni dell' 8ª serie

R. decreto del 22 luglio 1894, n. 346

134	189	209	240	331
391	452	616	791	810
912	1131	1407	1473	2315
2431	2662	2736	2833	2836
2982	2994	3318	3319	3510
3621	3822	4017	4059	4220
4547	4610	4826	4882	5100
5113	5154	5355	5425	5441
5645	5732	5827	6064	6074
6098	6125	6236	6311	6411
6745	6798	6828	6962	7045
7323	7333	7499	7500	7529
7562	7580	7736	7605	8026
8210	8245	8433	8637	8801
8915	9137	9148	9157	9173
9285	9311	9415	9478	9489
9601	9877	9957	10102	10197

10245	10272	10296	10335	10345
10483	10573	10591	10687	10716
10754	10917	10921	11168	11243
11299	11344	11507	11600	11698
11702	11923	11935	11936	11948
11973	12082	12218	12434	12459
12475	12485	12536	12573	12866
12883	13209	13303	13352	13477
13678	13735	13737	13816	13915
13988	14659	14678	14824	14839
14913	15085	15116	15235	15308
15311	15415	15632	15881	16093
16152	16290	16349	16549	16674
16781	16785	16911	17365	17449
17658	17704	17848	18026	18320
18347	18547	18561	18622	18646
18727	18923	18988	—	—

Gli interessi sulle obbligazioni estratte continuano a decorrere fino a tutto il 30 giugno 1922 e dal 1° luglio successivo avrà luogo il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna.

Il rimborso stesso verrà effettuato: nel Regno e nelle Colonie dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale del Regno e le Regie Tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mongadiscio, contro presentazione delle obbligazioni che risultassero sorteggiate.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli, con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del Tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Serie 3ª — Cedole:
Dal n. 66 — scadenza 1° gennaio 1923.
Al n. 72 — scadenza 1° gennaio 1926.

Serie 4ª — Cedole:
Dal n. 65 — scadenza 1° gennaio 1923.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1926.

Serie 7ª — Cedole:
Dal n. 59 — scadenza 1° gennaio 1923.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1929.

Serie 8ª — Cedole:
Dal n. 57 — scadenza 1° gennaio 1923.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1930.

Non vennero eseguite le estrazioni delle obbligazioni relative alle serie 1ª, 2ª, 5ª e 6ª, essendo le obbligazioni stesse state interamente estinte, con decorrenza dal 1° luglio 1895.

Roma, il 17 maggio 1922.

Il direttore capo di divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Giusti Riccardo, computista, con lo stipendio di L. 3700, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° dicembre 1921, con l'annuo assegno di L. 1850.

Frantoni Arturo, geometra, con lo stipendio di L. 8600, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 1° aprile 1922, con l'annuo assegno di L. 4300.

Con R. decreto del 30 marzo 1922:

Termine Ercole, geometra, con lo stipendio di L. 4000 è collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 10 aprile 1922.

Con R. decreto del 6 aprile 1922:

Onorato Mario, disegnatore, con lo stipendio di L. 3200, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 14 marzo 1922, con l'annuo assegno di L. 1066.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 12 giugno 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	176 31	Dinari	—
Londra	89 —	Corone jugoslave	—
Svizzera	378 50	Belgio	163 85
Spagna	—	Olanda	7 65
Berlino	6 16	Pesos oro	—
Vienna	0 11	Pesos carta	—
Praga	37 75	New York	19 80

Oro 382 04

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 835	
3.50 % netto (1902)		
3 % lordo	—	
5 % netto	81 48	